

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, in particolare l'art. 2, commi 413 e 414;
- VISTO il comma 413 della citata legge 244/2007 che prevede "fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili;
- VISTO il comma 414 della citata legge 244/2007 che prevede che prevede che "la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari

al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 che prevede "A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 64;

VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" che all'art. 15, comma 2, prevede " Al fine di assicurare continuità agli alunni con disabilità, all'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e nel 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 del citato art.15 del decreto-legge 104/2013 il Ministero è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007. n. 244, fermo restando la copertura autorizzata ria di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare il decreto interministeriale relativo alla definizione delle dotazioni organiche di diritto del personale docente per l'anno scolastico 2013/2014, in particolare la TABELLA E relativa ai posti di sostegno, adeguando la percentuale al settantacinque dei posti di sostegno utili per l'immissioni in ruolo;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

DECRETA

Articolo unico

(consistenze dotazioni di sostegno)

1. La **Tabella E** relativa alla dotazione organica dei posti di sostegno del decreto interministeriale relativo alla definizione delle dotazioni organiche di diritto del personale docente per l'anno scolastico 2013/2014 è così modificata.
2. Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto interministeriale relativo alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2013/2014.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

**IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Tabella E – Sostegno

Organico di diritto anno scolastico 2013/2014

Regione	Organico di diritto 2013/14 70% dei posti	Incremento del 5% Relativo all'OD 2013/2014	Nuovo Organico di diritto 2013/2014 75% consolidato
	A	C	D
Abruzzo	1639	69	1708
Basilicata	869	15	884
Calabria	2865	138	3003
Campania	10597	219	10816
Emilia R.	3224	446	3670
Friuli V. G.	903	65	968
Lazio	6245	430	6675
Liguria	1479	107	1586
Lombardia	6578	830	7408
Marche	1279	168	1447
Molise	358	17	375
Piemonte	3886	367	4253
Puglia	6069	237	6306
Sardegna	2162	45	2207
Sicilia	8247	528	8775
Toscana	2857	299	3156
Umbria	713	47	760
Veneto	3378	420	3798
Totale	63.348	4.447	67.795